

STATUTO

CAPO I – Principi e obiettivi –

Articolo 1 Denominazione, durata e sede

È costituita in Chiavari (Genova) l'Associazione denominata “*Corsi di cultura*”

L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e aconfessionale, aperta ad ogni contributo di ordine culturale, e non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione ha sede in Chiavari presso il Centro sociale San Giovanni, Via Vecchie Mura 1.

Articolo 2 Scopi statutari

L'Associazione persegue i seguenti fini:

- a) contribuire alla promozione culturale degli iscritti ai corsi, attraverso la messa in opera dei corsi stessi, e di ogni altra azione utile a tal fine;
- b) favorire la partecipazione degli iscritti attraverso la attuazione di iniziative concrete e la ricerca delle forme più idonee al raggiungimento di tale fine;
- c) operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e di quella attuale;
- d) operare, avendo sempre come fine prioritario non l'informazione, la conoscenza, la nozione, bensì la crescita consapevole della persona;
- e) utilizzare strutture pubbliche messe eventualmente a disposizione dagli Enti locali al fine di diffondere i benefici della propria attività istituzionale al maggior numero possibile di cittadini.

CAPO II – Dell'Associazione –

Articolo 3 Soci

L'Associazione è formata dai Soci fondatori e da coloro che, persone fisiche o giuridiche o Enti, condividendo gli obiettivi e le finalità, vi aderiscono secondo le forme previste nel presente statuto.

Sono Soci fondatori i seguenti signori: Moggia Luisa, Lagostena Adriano, Giorgi Adriana, Mazzeo Amorino, Calleari Laura, Vaglio Marcello, Scotto Lorenza.

Tutti i soci hanno pari diritti.

Articolo 4 Qualifica di socio

Coloro che intendono diventare soci, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo in cui dichiarino di accettare gli scopi della stessa e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, indicando il nome ed il cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e mestiere o professione esercitata dal richiedente, dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali, autorizzazione al trattamento dei dati personali, eventuale firma di uno socio presentatore.

Tutti i dati raccolti verranno custoditi e trattati in base alle normative vigenti in materia di *privacy*. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente *pro-tempore* dell'Associazione.

Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

Qualora la domanda fosse accolta, il richiedente diventa socio, fino a quando non intervenga cessazione del rapporto associativo.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso scritto, entro i successivi trenta giorni dalla data di comunicazione di mancata accettazione della propria richiesta.

La condizione di socio è determinato dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Articolo 5 **Cessazione da socio**

Costituiscono motivi di cessazione dell'attività di Socio:

- a) le dimissioni;
- b) il mancato pagamento della quota d'associazione;
- c) il comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Statuto, stabilito e decretato dal Consiglio Direttivo secondo le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 6 **Quota di iscrizione**

Il contributo d'iscrizione all'associazione è determinato nella misura di € 10,00 (dieci) annui, salvo variazioni stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea e deve essere corrisposto entro il mese di gennaio di ogni anno.

I soci sono tenuti al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale di cui all'art. 24.

L'obbligazione del socio è personale e dura un anno solare.

Articolo 7 **Docenti**

L'Associazione si avvale di docenti, competenti per materia, con il compito di predisporre, formare e svolgere i programmi dei corsi, secondo i fini dell'Associazione.

Articolo 8 **Opera dei docenti**

L'opera dei docenti e di tutti i soci aventi parte alla predisposizione ed attuazione dei programmi e dei corsi è del tutto gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista dagli stessi sostenute.

Articolo 9 **Sostenitori**

L'Associazione si può avvalere, *pro-tempore*, sia in fase di avvio, sia in seguito, di persone scelte dal Consiglio Direttivo fra tutti coloro che saranno disposti ad appoggiare l'attività ed a sostenere l'opera, per i fini dell'Associazione stessa.

Articolo 10

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- e) il Collegio Didattico.

CAPO III – Dei corsi -

Articolo 11

Iscrizione e quota associativa

L'iscrizione ai corsi è libera. Non è richiesto alcun titolo di studio.

La quota d'iscrizione annuale ai corsi sarà fissata, in ciascun anno accademico, dal Consiglio Direttivo, prima dell'inizio dei corsi stessi. I corsi sono riservati ai soci.

Articolo 12

Condizioni di iscrizione

Si possono iscrivere ai corsi le persone interessate, purché abbiano compiuto la maggiore età all'atto dell'iscrizione stessa.

Articolo 13

Corsi

Al termine di ogni anno accademico, se richiesto, sarà rilasciato all'iscritto un attestato di frequenza.

CAPO IV – Degli organi associativi -

Articolo 14

Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci.

Ogni quadriennio, nell'anno in cui scade il Consiglio Direttivo, a cura del Presidente stesso, è convocata l'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio.

L'avviso di convocazione viene inviato a ciascuno socio, a mezzo lettera o e-mail ed affisso nei locali dell'Associazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.

L'avviso deve indicare i membri del Consiglio uscente, nonché le modalità relative all'elezione stessa.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata una volta l'anno, in via ordinaria, entro il mese di maggio di ciascun anno. È convocata in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci; con indicazione – in tutti i casi – della motivazione da iscrivere nell'ordine del giorno.

Articolo 16

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente con lettera o e-mail spedita ai soci almeno venti giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea stessa con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Articolo 17

Validità della convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci da disporre della metà più uno dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa.

In seconda convocazione, invece, le Assemblee saranno regolarmente costituite purché il numero dei soci non sia inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo e delibereranno validamente a maggioranza assoluta (la metà più uno dei presenti). La seconda convocazione potrà avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la modifica dello Statuto associativo occorrerà il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare in calce all'avviso di convocazione un altro iscritto. Nessuno iscritto può essere investito di più di tre deleghe.

Non è ammessa la delega per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Votazioni

L'Assemblea in sede elettorale è presieduta dal Presidente che nomina all'inizio della riunione un segretario e almeno due scrutatori.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

In seduta ordinaria e straordinaria l'Assemblea presieduta dal Presidente, manifesta la propria volontà con voto palese.

Articolo 19

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è sempre sovrana.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvazione delle linee generali del programma dell'attività dell'Associazione;
- b) l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) le variazioni del contributo di cui all'art.6;
- d) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione e la revoca dei revisori dei conti e, nel caso di scioglimento dell'associazione, dei liquidatori;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Consiglio Direttivo e suoi compiti

Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci eletti in numero non superiore a sette e non inferiore a cinque.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Elege nella prima riunione nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi, sarà chiamato a presiedere la seduta il più anziano, per iscrizione, dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo potrà demandare ad altri Soci non eletti speciali funzioni o incarichi specifici che siano ritenuti utili al conseguimento dell'oggetto sociale ed al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi; oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera o e mail spedita almeno una settimana prima della data della riunione o tramite avviso scritto appeso alla bacheca della sede dieci giorni prima della data della riunione.

È facoltà del Presidente per giustificati motivi convocare il Consiglio Direttivo tramite avviso telefonico.

Ai fini della validità dell'adunanza è necessario almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto: non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri che disertano tre consecutive sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, decadono dalla carica. I membri del Consiglio Direttivo che, per qualunque ragione, dovessero venire sostituiti, saranno rimpiazzati fino alla successiva Assemblea elettiva dai primi non eletti.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, stila i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione, l'esclusione e l'espulsione dei Soci, determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento, svolge tutte le mansioni necessarie e funzionali alla corretta gestione del sodalizio. Il Consiglio Direttivo individua, di volta in volta, coloro che potranno operare sul conto corrente ed altri mezzi finanziari dell'Associazione.

Il programma dei Corsi deve essere curato dal Consiglio Direttivo o da un suo incaricato delegato, facente parte del Consiglio Direttivo stesso.

Il programma dei Corsi annuali e le materie trattate devono essere definiti dal Consiglio Direttivo stesso.

Si definisce la figura di un esperto culturale il quale abbia il compito di ricercare e proporre al Consiglio Direttivo programmi coordinati di lezioni al fine di una completa unità didattica dei Corsi, gli è affidato, inoltre, la preparazione di convegni e attività su terreno culturali tendenti a far conoscere e crescere l'Associazione stessa.

I relatori si impegnano ad osservare i principi fondamentali costitutivi dell'Associazione che sono non politici, non ideologici e non confessionali.

Articolo 21 Presidente

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per quattro anni; può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in tutti i gradi e in tutte le sedi di giurisdizione.

Il Presidente può nominare procuratori alle liti.

Il Presidente e su delega i Vice-Presidenti provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria ed alla vigilanza stessa.

Nel caso di dimissioni o di altra circostanza impediente la conclusione del mandato, il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il nuovo presidente; *pro-tempore* le relative funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 22 Revisori dei conti

L'Assemblea, se ritenuto necessario, nomina tre revisori dei conti, di cui uno può anche essere scelto fra i non associati. Essi hanno l'incarico di verificare i bilanci e darne poi comunicazione in seno al Consiglio Direttivo. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Articolo 23 Carattere volontaristico dell'Associazione

Dato il carattere volontario e dilettantistico di questo tipo di attività ed il dichiarato intento di non voler in alcun modo perseguire fini di lucro, tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

È previsto il rimborso delle spese a piè di lista, sostenute dai membri del Consiglio Direttivo o dai suoi delegati nell'espletamento di incarichi relativi alle finalità dell'Associazione.

Articolo 24 Fondo sociale

L'Associazione – dotata di autonomia organizzativa, giuridica ed amministrativa – non ha fini di lucro e trae i mezzi per costituire conseguire i propri scopi statuari:

- a) dal versamento delle quote dei soci fondatori;
- b) dalle quote sociali dovute ai sensi del precedente art.6;
- c) dalle eventuali eccedenze della gestione annuale;
- d) dal patrimonio sociale formato sia da beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e altro titolo vengano in legittimo possesso dell'associazione;
- e) dalle quote d'iscrizione ai corsi;
- f) da eventuali contributi e/o donazioni di Enti pubblici e/o privati.

Con il fondo comune così ricavatosi provvede al funzionamento dell'Associazione ed a quanto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Le somme versate per le tessere sociali e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in alcun caso. Queste sono, peraltro, intrasmissibili.

È vietato distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo provvede in base al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea in ordine alle spese, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione del fondo comune.

Articolo 26 **Anno finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno sono compilati il bilancio preventivo e consuntivo, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea assieme alla relazione dei revisori dei conti entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il consuntivo e la relativa relazione devono restare depositati presso l'Associazione, a disposizione dei soci, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea.

Articolo 27 **Scioglimento dell'Associazione**

Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza di cui all'art. 17, l'Assemblea straordinaria potrà stabilire o che i membri del Consiglio direttivo in carica in quel momento fungano da liquidatori oppure potrà nominare tre liquidatori, di cui uno anche fra i non soci, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere sotto qualsiasi forma distribuito tra i Soci e, quindi, esso sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.

Articolo 28 **Controversie**

Nel caso dovessero insorgere controversie tra i soci, l'Associazione e i suoi organi, nonché relativamente all'interpretazione ed alla applicazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti necessari direttamente o nominando un collegio di tre probiviri, iscritti o non iscritti all'Associazione, ai quali può deferire le relative decisioni.

Essi giudicheranno, senza formalità di procedure.

CAPO V – Norme finali e transitorie -

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigente in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria indetta presso la Sede sociale il giorno

Letto, confermato e sottoscritto da tutti i soci presenti.

Detto Statuto è composto di sette fogli dattiloscritti.